



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio I - Affari generali e personale – Dirigenti scolastici - Contenzioso

MIUR.AOODRVE.UFF.I
Prot. n. 15956/a.3.a
Uff.Cont./GG

Venezia, 24 novembre 2010

Al Dirigente Ufficio VII
Ambito Territoriale di Venezia

Al Dirigente Ufficio VIII
Ambito Territoriale di Belluno

Al Dirigente Ufficio IX
Ambito Territoriale di Padova

Al Dirigente Ufficio X
Ambito Territoriale di Rovigo

Al Dirigente Ufficio XI
Ambito Territoriale di Treviso

Al Dirigente Ufficio XII
Ambito Territoriale di Verona

Al Dirigente Ufficio XIII
Ambito Territoriale di Vicenza

e, p.c., Ai Dirigenti scolastici del Veneto

Loro Sedi

OGGETTO: **Circolare Ministeriale n. 88** dell'8 novembre 2010 *“Indicazioni ed istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal d. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150”*. **Considerazioni.**

Il M.I.U.R. – Dipartimento per l'istruzione, in data 8 novembre u.s. ha pubblicato, come noto, la circolare n. 88 contenete *“Indicazioni ed istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150”*.

Avuto riguardo a quanto esposto in tale circolare si confermano, pertanto, le disposizioni operative, in tema di procedure e competenze, già impartite da questa Direzione Generale con nota prot. n. 6102 del 9 giugno 2010.

In particolare, per quanto attiene il personale docente, educativo ed ATA si ricorda che le infrazioni di minore gravità – per le quali si ritenga di dover adottare una sanzione ricompresa tra il rimprovero verbale e

la sospensione dal servizio fino a dieci giorni – rientrano nella competenza del dirigente scolastico, mentre le infrazioni di maggiore gravità – per le quali si ritenga applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio fino a dieci giorni – sono di competenza dell'Ufficio I, individuato quale Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari (di seguito UCPD).

Si conferma, pertanto, **la individuazione dell'Ufficio I di questa Direzione Generale quale UCPD**, cui spetta la gestione dei procedimenti disciplinari inerenti le infrazioni di maggiore gravità e, di conseguenza, l'adozione del provvedimento di chiusura dei procedimenti stessi.

Ne deriva che, nel caso di infrazioni di maggiore gravità, agli Uffici Scolastici Territoriali spetta lo svolgimento dell'attività istruttoria, la predisposizione del relativo fascicolo disciplinare ed, infine, la trasmissione dello stesso all'Ufficio I di questa Direzione Generale, secondo le indicazioni operative già fornite a suo tempo con la sopra citata nota prot. n. 6102 del 9 giugno 2010.

L'individuazione dell'Ufficio I di questa Direzione Generale quale Ufficio competente per i procedimenti disciplinari trova, del resto, il proprio fondamento nel regolamento di riorganizzazione del MIUR (DPR n. 17/2009) e nel conseguente decreto del 29 dicembre 2009, relativo alla organizzazione dell'U.S.R. per il Veneto, (fonti cui la stessa circolare n. 88 fa riferimento) il cui art. 2 nell'individuare le competenze esercitate a livello regionale dall'Ufficio I, indica espressamente i “*procedimenti disciplinari*”.

La competenza in tema di “*disciplina del personale della scuola appartenente ai ruoli provinciali*”, attribuita dal successivo art. 3 agli Uffici Scolastici Territoriali deve, pertanto, essere intesa quale competenza a svolgere l'attività istruttoria necessaria all'emanazione del provvedimento di chiusura del procedimento disciplinare.

Per quanto riguarda il personale della scuola appartenente ai ruoli nazionali (docenti nella scuola secondaria di secondo grado) la competenza in materia disciplinare, intesa quale competenza allo svolgimento dell'attività istruttoria, viene conferita da questa Direzione Generale con il presente atto.

Alla luce di quanto sopra esposto appare evidente come l'individuazione dell'organo competente ad irrogare la sanzione disciplinare, sia strettamente correlata alla valutazione della gravità dell'infrazione compiuta dal dirigente scolastico, valutazione che necessariamente sarà una **valutazione ex ante**.

Qualora vi sia una motivata incertezza circa l'inquadramento della singola fattispecie nelle infrazioni di minore gravità, il dirigente scolastico dovrà trasmettere gli atti all'Ufficio Scolastico territorialmente competente indicando le ragioni che non gli consentono di valutare con certezza la minore gravità dell'infrazione.

Sarà quindi compito dell'U.S.T. avviare il relativo procedimento disciplinare secondo la tempistica e con le modalità già ricordate, e successivamente trasmettere il fascicolo disciplinare all'Ufficio I – quale UCPD – al quale spetta comunque la facoltà di restituire al dirigente scolastico il fascicolo stesso, per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza, allorché, esaminata la documentazione istruttoria, valuti l'infrazione come rientrante tra quelle di minore gravità.

Pertanto, se da un lato il dirigente scolastico è necessariamente tenuto a formulare una valutazione *ex ante* in ordine alla gravità delle infrazioni, dall'altro spetta all'UCPD una valutazione *ex post*, sulla base delle risultanze dell'attività istruttoria.

Per quanto riguarda, invece, i procedimenti disciplinari a carico dei dirigenti scolastici, si evidenzia come l'intero procedimento debba essere seguito in tutte le sue fasi, compresa quella istruttoria, direttamente dall'UCPD.

Per quanto attiene il personale ministeriale si richiamano le indicazioni già fornite a suo tempo con la nota prot. n. 6102 sopra citata.

Ciò premesso si evidenziano le due importanti novità introdotte dalla circolare ministeriale che riguardano:

- l'equiparazione, sotto il profilo disciplinare, tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato;
- l'applicabilità dell'istituto della sospensione cautelare facoltativa nei confronti del personale docente ed educativo.

Equiparazione tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato

La circolare emanata dal MIUR stabilisce, in maniera inequivocabile, l'applicabilità ai docenti a tempo determinato delle stesse sanzioni previste per i docenti a tempo indeterminato e contenute, principalmente, negli artt. 492 e seguenti del D. lgs. 297/1994.

Viene dunque meno l'impianto sanzionatorio differenziato tra docenti a tempo determinato ed indeterminato, essendo applicabili ad entrambe le categorie le sanzioni elencate nel citato art. 492 che, per completezza espositiva, di seguito si riportano:

- avvertimento scritto
- censura
- sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino ad un mese
- sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi
- la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per sei mesi seguita dall'utilizzo in altri compiti
- la destituzione.

Sospensione cautelare facoltativa del personale docente

La circolare ministeriale interviene anche sulla delicata questione della applicabilità al personale docente ed educativo dell'istituto della sospensione cautelare facoltativa.

Come noto l'intervenuta abrogazione dell'art. 506 del D. Lgs. 297/1994, ad opera dell'art. 72 del D. lgs. 150/2009, ha determinato il venir meno della specifica previsione normativa dell'istituto in questione, ponendo in dubbio la possibilità di applicare la sospensione cautelare facoltativa al personale docente.

Il MIUR, intervenendo sulla questione con la propria circolare, ha affermato che l'abrogazione dell'art. 506 del T.U. 297/1994 non ha determinato l'impossibilità giuridica di sospendere cautelatamente il personale

docente ed educativo, dal momento che i relativi provvedimenti sono espressione di un potere organizzativo e direttivo dell'Amministrazione.

Ciò premesso, e senza entrare nel merito delle argomentazioni di carattere normativo formulate dal MIUR, si pone in evidenza che la sospensione cautelare facoltativa del personale docente ed educativo è ammessa nelle seguenti ipotesi:

1. quando sia pendente un procedimento disciplinare o un procedimento penale ;
2. quando sia pendente un procedimento finalizzato al trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale.

1. Nel primo caso condizione indispensabile per la valida adozione del provvedimento è l'esistenza di un procedimento disciplinare o di un procedimento penale pendente.

Non è ammissibile, infatti, il ricorso alla sospensione o alle altre misure cautelari prima e a prescindere dall'attivazione di un procedimento disciplinare o dalla pendenza di un procedimento penale a carico del docente.

Tale condizione pur essendo necessaria, non è tuttavia sufficiente, alla valida adozione del provvedimento che deve essere corredato da **adeguata motivazione** in ordine ai pregiudizi che deriverebbero all'Amministrazione dalla permanenza in servizio del docente.

Titolare del potere di sospensione cautelare è il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, anche nelle ipotesi in cui, sussistendo motivi di particolare gravità ed urgenza, la sospensione cautelare sia disposta, provvisoriamente, dal dirigente scolastico. In tal caso, infatti, il provvedimento è destinato a perdere efficacia se entro i successivi dieci giorni, non viene convalidato o revocato dallo stesso Direttore Generale.

Si coglie l'occasione per evidenziare come la titolarità del potere di sospensione cautelare in capo al Direttore Generale costituisca, qualora ve ne fosse bisogno, ulteriore riprova della competenza dello stesso ad irrogare le sanzioni disciplinari superiori alla sospensione fino a dieci giorni.

Risulterebbe, infatti, estremamente contraddittorio che ad un dirigente di un ufficio facente parte dell'U.S.R., quale un Ufficio Scolastico Territoriale, non fosse consentito né adottare, né convalidare una sospensione cautelare, (provvedimento per definizione destinato ad avere una efficacia limitata nel tempo) ma fosse consentito adottare provvedimenti ben più gravi, quali un licenziamento disciplinare, aventi carattere definitivo.

2. Per quanto attiene la seconda ipotesi si ricorda che, fuori dell'ambito disciplinare, permane la possibilità di adottare nei confronti del personale docente, la sospensione cautelare allorquando sia in atto un procedimento finalizzato al trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale e sussistano ragioni di particolare urgenza.

Anche in questo caso titolare del potere di sospensione cautelare è il Direttore Generale dell'U.S.R., dal momento che, pur essendo la sospensione disposta dal dirigente scolastico, sentito il Collegio Docenti, il relativo provvedimento dovrà essere inoltrato all'USR per la necessaria convalida da parte del Direttore Generale.

Qualora le ragioni di urgenza siano dovute alla *“sussistenza di gravi e comprovati fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di uno o più docenti, lesivi della dignità delle persone che operano nell'ambito scolastico, degli studenti e dell'istituzione scolastica, tali da risultare incompatibili con la funzione educativa”* il provvedimento potrà essere adottato dal dirigente scolastico senza sentire il Collegio Docenti e salva la successiva convalida da parte del Direttore Generale.

Si evidenzia che in questa ipotesi di sospensione cautelare deve essere assicurato al docente il diritto al contraddittorio attraverso memorie difensive da produrre all'organo competente a disporre la convalida, entro il termine di cinque giorni dall'adozione del provvedimento di sospensione.

Quanto sinora esposto riguarda, come già anticipato in premessa, la sospensione cautelare facoltativa del personale docente ed educativo.

Per quanto attiene il personale ATA si richiamano le disposizioni contrattuali vigenti in materia, che non risultano modificate dal D. Lgs. 150/2009.

Per quanto riguarda, invece, la sospensione cautelare per motivi disciplinari dei dirigenti scolastici si richiama la disciplina contrattuale, mentre, al di fuori dell'ambito disciplinare, permane, come per i docenti, la possibilità di adottare tale misura cautelare ai sensi dell'art. 468 D. Lgs. 297/1994, qualora sia pendente un procedimento finalizzato al trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale.

In entrambi i casi l'adozione del provvedimento cautelare spetta al Direttore Generale dell'U.S.R. (con necessità di successiva convalida da parte del Capo del competente Dipartimento del Ministero nel caso si tratti di sospensione disposta in pendenza di un procedimento finalizzato al trasferimento d'ufficio).

Con il presente atto si è provveduto unicamente a porre in evidenza gli aspetti più salienti ed innovativi della Circolare n. 88, di conseguenza, per quanto non esposto, si rinvia alla circolare stessa.

IL DIRETTORE GENERALE

- Carmela Palumbo -